


FONDAZIONE CRA POSTINO E DOVERA



**Regolamento svolgimento lavori
assembleari ed elettorali**

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea e l'elezione delle cariche sociali della Fondazione CRA Postino e Dovera.

TITOLO II

CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Art. 2

Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare.
2. Presso gli Uffici della Fondazione, ovvero presso il diverso luogo che sarà deciso dal Consiglio di Amministrazione, è depositata una copia dei documenti.

Art. 3

Luogo e tempo dell'adunanza

1. L'Assemblea è convocata presso la sede della Fondazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Questo luogo deve essere idoneo a contenere tutti i membri che compongono gli organi della Fondazione.
2. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Art. 4

Pubblicità dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione ed i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od elettronica – ad ogni persona avente il diritto di intervento in Assemblea, all'indirizzo come risultante dai libri ufficiali della Fondazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea.

TITOLO III

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 5

Legittimazione all'intervento in Assemblea

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno di convocazione dell'adunanza assembleare, risultano iscritti nel libro dei Membri dell'Assemblea.
2. Possono intervenire, ma non votare, i componenti del Consiglio di Amministrazione che non sono membri dell'Assemblea.
3. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, cui si fa rimando, l'Assemblea è composta da un numero di membri compreso tra quindici e ventinove. Per essere nominato membro dell'Assemblea bisogna essere Soci della BCC di Caravaggio e Cremasco ed essere persona fisica residente da almeno cinque anni in Dovera.
4. All'Assemblea possono eventualmente intervenire altri soggetti, la presenza dei quali è decisa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6
Verifica degli intervenuti

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea viene effettuata, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, al momento dell'inizio dei lavori assembleari.
2. Il Presidente, ovvero l'incaricato, verificata la legittimazione alla partecipazione, consegna ad ogni membro dell'Assemblea un'unica scheda di votazione. Agli intervenuti senza diritto di voto non è rilasciata scheda.
3. In caso di qualsiasi contestazione (es: sulla legittimazione all'intervento, sulla composizione delle schede) decide il Presidente dell'Assemblea.
4. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Art. 7
Presidente dell'Assemblea

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza dell'Assemblea. In caso di sua assenza, il Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, la presidenza spetta all'amministratore più anziano di nomina in primis, successivamente di età.
2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione dei partecipanti e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza, il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Art. 8
Apertura dei lavori

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori.
2. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il Segretario, che riveste anche il ruolo di scrutatore, con l'ausilio di eventuali altre persone incaricate allo scopo.
3. Il Segretario può farsi assistere da persona di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Le modalità di votazione e di scrutinio sono proposte dal Presidente, che prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

TITOLO IV
DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Art. 9
Illustrazione delle materie da trattare

1. Il Presidente dell'Assemblea, o le persone designate dal Presidente stesso, illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 10
Discussione

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni partecipante può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

3. Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il Presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

TITOLO V

VOTAZIONI ASSEMBLEARI

Art. 11

Organizzazione della votazione

1. Il Presidente soprintende alle votazioni.
2. Il Presidente mette in votazione le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione. Se si devono approvare una o più norme statutarie, si votano in blocco.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Il Membro dell'Assemblea dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al Segretario durante o subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

Art. 12

Presentazione delle candidature

1. Qualsiasi candidatura, da presentarsi mediante appositi moduli predisposti dalla Fondazione, è trasmessa personalmente ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione oppure al Segretario; in alternativa può essere inviata all'indirizzo mail della Fondazione. La candidatura deve essere presentata, per motivi organizzativi, entro e non oltre il 15 marzo dell'anno in cui l'Assemblea è chiamata ad eleggere le cariche sociali.
2. Il modulo di presentazione della candidatura deve essere sottoscritto e riportare almeno:
 - a) l'attestazione di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
 - b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
 - c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere ai doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità.

Art. 13

Definizione e composizione della scheda elettorale

1. Il Consiglio di Amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate e predisponde la scheda elettorale.
2. Considerato che il Consiglio è composto da un numero di consiglieri compreso tra cinque e nove, il Consiglio di Amministrazione uscente propone all'Assemblea un'indicazione numerica definita.
3. I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in una scheda elettorale, con l'indicazione di una lista di candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione, secondo la composizione numerica di cui al comma precedente, e l'eventuale aggiunta, in ordine alfabetico, di candidature autonome.
4. Il presente articolo si applica solo se l'Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

Art. 14
Pubblicazione dei nominativi dei candidati

1. L'elenco di tutti i candidati è pubblicato sul sito internet istituzionale della Fondazione.

Art. 15
Durata in carica del Consiglio di Amministrazione

1. Ciascun consigliere è nominato per un periodo pari a tre esercizi contabili e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

Art. 16
**Requisiti per candidarsi come amministratore
ed eventuale integrazione del Consiglio di Amministrazione**

1. Per essere nominato consigliere bisogna essere una persona fisica ed essere socio di chi è subentrato al Fondatore, ovvero, al momento, della BCC di Caravaggio e Cremasco.
2. Tutti i consiglieri sono nominati, e revocabili, dall'Assemblea, come previsto dallo Statuto Sociale.
3. Se manca uno o più consiglieri, l'Assemblea provvede a sostituirli. Tale incombenza si rende dovuta su specifica delibera del Consiglio di Amministrazione. Il consigliere subentrante cessa dall'ufficio per scadenza del termine che sarebbe stato del consigliere sostituito. Il Presidente e, in caso di sua inerzia, ciascun consigliere, deve comunicare senza indugio all'Assemblea la necessità di nominare uno o più consiglieri. Se mancano tutti i consiglieri, l'Assemblea è convocata senza indugio dal proprio membro più anziano di nomina al fine di ricostituire l'intero Consiglio di Amministrazione.

Art. 17
Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri compreso tra cinque e nove, la cui definizione è rimandata all'art. 13 del presente Regolamento.
2. Il Consiglio nomina e può revocare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario generale.
3. Il Segretario può non essere un consigliere, ovvero tecnico esterno.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempiono le funzioni una delle seguenti persone, nell'ordine qui riportato:
 - a) il Vice Presidente;
 - b) il consigliere più anziano di nomina;
 - c) il consigliere più anziano di età.
5. I consiglieri svolgono il loro mandato gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 18
Modalità di votazione

1. In caso di elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, prima che sia dichiarata aperta la relativa votazione, prende atto della delibera del Consiglio di Amministrazione determinando il numero di amministratori da eleggere, mediante votazione per alzata di mano.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante la compilazione di una scheda elettorale. Tuttavia l'Assemblea, su proposta del suo Presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese. In questo caso, il Presidente pone in votazione i singoli candidati, iniziando da quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione uscente.
3. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il Presidente può proporre all'Assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.
4. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco della lista prescelta di candidati oppure scegliendo i singoli candidati prescelti fino ad un numero massimo stabilito secondo il comma 1 del presente articolo.
5. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.
6. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

TITOLO VI

SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 19 Scrutinio

1. Il Presidente soprintende allo scrutinio.
2. Lo scrutinio è effettuato dal Segretario, con l'ausilio di eventuali altre persone incaricate allo scopo, ed è visibile dai presenti in Assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'Assemblea.
4. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
5. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.

Art. 20 Proclamazione

1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.

TITOLO VII

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Art. 21 Chiusura dei lavori

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza se, dopo una sua eventuale sospensione, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Modificazioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Assemblea, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
2. Il presente Regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Art. 23 Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è liberamente consultabile dal sito internet della Fondazione.

Regolamento approvato dal CdA del 28 febbraio 2019.